



## TRIBUNALE FEDERALE

### DECISIONE N° 16/s.s. 2022-2023

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Enzo Paolini | Presidente  
Avv. Andrea Rossi | Componente  
Avv. Alessandro Oliverio | Componente  
Avv. Marco Lupo | Componente  
Dott. Eugenio Madeo | Componente

In data 7 Luglio 2023 ha pronunciato la seguente

#### DECISIONE

Nel procedimento iscritto come FIR/2022/0038 avente ad oggetto il deferimento a giudizio ex Art. 81 R.G. a seguito degli incidenti occorsi durante l'incontro del 18 dicembre 2022 tra Arnold Rugby e Rugby Nuovo Salario, contro i seguenti tesserati:

- Sig. Riccardo Samper Vargas, tesserato Rugby Nuovo Salario e giudice di linea in occasione dell'incontro in esame, per gli illeciti di cui all'Art. 20.1 R.G. per aver indirizzato dichiarazioni non corrispondenti al vero al Giudice Sportivo ed alla Procura Federale; all'Art. 28.1 a) R.G. per non aver tenuto, nell'espletamento della funzione del giudice di linea, un comportamento imparziale; all'Art. 28.1 l) R.G. per aver partecipato alla rissa con l'aggravante di cui all'Art. 10.1 c) R.G. per aver agito per motivi futili.
- Sig. Diego Nocerito, tesserato Rugby Nuovo Salario, per gli illeciti di cui all'Art. 27 g) e i) R.G. per aver dato inizio alla rissa aggravati ai sensi dell'Art. 10.1 c) R.G. per aver agito per motivi futili.
- Sig. Franco Pasqualini, tesserato Rugby Nuovo Salario, per l'illecito di cui all'Art. 20.1 R.G. per aver indirizzato dichiarazioni non corrispondenti al vero al Giudice Sportivo.
- Sig. Gabriele Giovannelli e Sig. Claudio De Luca, tesserati Arnold Rugby, per l'illecito di cui all'Art. 27.1 y) R.G. per aver attivamente preso parte alla rissa, aggravato ai sensi degli Artt. 21.2 b.) R.G. per aver approfittato della vulnerabilità del Sig. Samper Vargas colpendolo una volta caduto a terra e Art. 10.1 c) R.G. per aver agito per motivi futili.

e contro le seguenti affiliate:

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
[giustizia@federugby.it](mailto:giustizia@federugby.it)  
[giustizia@pec.federugby.it](mailto:giustizia@pec.federugby.it)



## TRIBUNALE FEDERALE

- Rugby Nuovo Salario a.s.d. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'Art. 20.6 R.G. e per l'illecito di cui all'Art. 30.1. e) R.G. per l'entrata in campo di soggetti non autorizzati.
- Arnold Rugby a.s.d. per responsabilità oggettiva ai sensi dell'Art. 20.6 R.G.

Il Tribunale Federale:

Viste le Carte Federali;

Visto l'atto introduttivo del procedimento;

Letti le memorie ed i documenti del procedimento prodotti dalla Procura Federale, e dalle Parti;

Esaminato il materiale video e fotografico prodotto dalle Parti;

A seguito di rinvio ritualmente formulato, come da verbali del 4 Maggio 2023 e 21 Giugno 2023, discute il procedimento in esame in presenza della Procura Federale e delle Parti il 7 Luglio 2023, nel quale la Procura Federale chiede:

- l'interdizione di 10 mesi per il Sig. Vargas per violazione degli Artt. 20.1, 28.1 a), 28.1 l) e 10.1 c) R.G
- la squalifica di 6 mesi per il Sig. Nocerito per violazione degli Artt. 27 g), 27 i) e 10.1 c) R.G.
- l'interdizione di 3 mesi per il Sig. Pasqualino per violazione dell'Art. 20.1 R.G.
- la squalifica di 6 mesi per i Sigg. De Luca e Giovannelli per violazione degli Artt. 27.1 y), 21.2 b) e 10.1 c) R.G.
- la sanzione pecuniaria di 400 EUR al Nuovo Salario Rugby e la sanzione pecuniaria di 200 EUR all'Arnold Rugby per violazione degli Artt. 20.6 e 30.1 c) R.G.

mentre ciascuna Parte, così come ritualmente rappresentata e difesa dai rispettivi difensori, insisteva per la propria assoluzione;

A seguito della discussione, e dopo aver preso visione in presenza della Procura Federale e delle Parti di uno dei video si riunisce in camera di consiglio a seguito del quale pronuncia il dispositivo per i seguenti

## MOTIVI

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
[giustizia@federugby.it](mailto:giustizia@federugby.it)  
[giustizia@pec.federugby.it](mailto:giustizia@pec.federugby.it)



## TRIBUNALE FEDERALE

1. Al minuto 38' del secondo tempo dell'incontro tra Arnold Rugby e Rugby Nuovo Salario, a seguito di una meta da parte dell'Arnold, si accendeva una rissa in campo che vedeva coinvolti gli atleti di entrambe le società, il Sig. Vargas (che in quell'occasione era giudice di linea) ed alcuni soggetti non autorizzati ad entrare nel terreno di gioco, con l'arbitro dell'incontro che, per la confusione venutasi a creare, non era in grado di identificare con precisione i partecipanti alla rissa e le rispettive responsabilità.
2. La gravità degli eventi, che ha altresì visto il successivo intervento delle Forze dell'Ordine e l'arrivo dell'ambulanza per soccorrere il Sig. Vargas, impone al Tribunale Federale di esaminare minuziosamente il materiale probatorio prodotto durante il procedimento.
3. *Nulla questio* sulla partecipazione alla rissa da parte del Sig. Vargas, dell'atleta Nocerito per il Nuovo Salario e degli atleti Giovannelli e De Luca per l'Arnold Rugby. Compito del Tribunale Federale, pertanto, è determinare sulla base di quanto prodotto in sede di procedimento, come gli stessi abbiano partecipato alla rissa o che ruolo abbiano avuto all'interno della stessa ed infine tenere in considerazione quali siano state le conseguenze delle loro azioni.
4. Per quanto riguarda il Sig. Vargas, tesserato Nuovo Salario, dalla visione del materiale video, emerge come lo stesso, a seguito della meta dell'Arnold Rugby, corra verso l'area di meta dove è iniziata la rissa, getti a terra la bandierina ed una volta giunto all'area di meta spinga l'atleta dell'Arnold Rugby (il quale aveva precedentemente colpito un atleta del Nuovo Salario), prima di finire a terra ed essere successivamente colpito dagli atleti dell'Arnold Rugby che nel frattempo sopraggiungevano. Ne consegue ed è inconfondibile che il Sig. Vargas abbia avuto un ruolo attivo nella rissa, in particolar modo con la sua azione di spingere via un atleta dell'Arnold Rugby. Tale spinta, indipendentemente dall'intento del Sig. Vargas di separare o meno gli atleti coinvolti nella rissa, costituisce un gesto scomposto non volto a rappacificare gli animi od a riportare la situazione sotto controllo, ed e' in violazione dell'Art. 20.1 R.G. come richiesto dalla Procura Federale ed altresì dell'Art. 27.1 y) R.G. Si aggiunge, inoltre, che è legittimo aspettarsi che un giudice di linea, anche se non arbitro dell'incontro, dovrebbe sempre e comunque astenersi da tenere condotte che possano compromettere la credibilità del ruolo e l'immagine delle Federazioni.
5. Per quanto riguarda il Sig. Nocerito, tesserato Nuovo Salario, è provato che con una spinta nei confronti di un atleta dell'Arnold Rugby, abbia dato inizio alla



## TRIBUNALE FEDERALE

rissa. Tale condotta è in violazione dell'Art. 20.1 come richiesto dalla Procura Federale ed altresì dell'Art. 27.1 y) R.G.

6. Per quanto riguarda i Sigg.ri Giovannelli e De Luca, tesserati Arnold Rugby, è provato che abbiano colpito il Sig. Vargas mentre lo stesso stava a terra, causandogli anche lesioni fisiche così come riportato dal referto del pronto soccorso. Tale condotta costituisce una grave violazione dell'Art. 20.1 R.G. come richiesto dalla Procura Federale ed altresì dell'Art. 27.1 y) R.G. La presunta provocazione subita dagli atleti, indipendentemente dall'essere provata o meno, non può e non deve costituire una scusante od circostanza attenuante ai sensi dell'Art. 11 R.G. Non è giustificabile reagire ad una provocazione, usando la violenza fisica ed approfittando dello stato di vulnerabilità in cui versava il Sig. Vargas mentre era rimasto a terra.
7. Per quanto riguarda il Sig. Pasqualini, tesserato Nuovo Salario, il Tribunale Federale non ritiene che le dichiarazioni rese al Giudice Sportivo siano stati fuorvianti o con l'intento di fornire informazioni false. Le disparità delle dichiarazioni rese prima al Giudice Sportivo e poi alla Procura Federale sono minime, probabilmente dovute ad una mancata chiara esposizione dei fatti. In ogni caso non vi sono gli estremi per ritenersi violato l'Art. 20.1 R.G.
8. Per quanto riguarda le società Arnold Rugby e Nuovo Salario, il Tribunale Federale ritiene che ad entrambe sia applicabile la sanzione pecuniaria a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'Art. 20.6 R.G. così come richiesto dalla Procura Federale. Il Tribunale Federale ritiene altresì che la sanzione sia applicabile per entrambe in egual misura, in quanto la rissa vede coinvolti atleti delle due società oltre che di terze persone non autorizzate ad entrare in campo che però non sono state identificate e che pertanto possono indistintamente appartenere sia all'una sia all'altra società.

## PQM

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando:

Condanna il Sig. Riccardo Samper Vargas all'interdizione di tre mesi e quattordici giorni per violazione degli Artt. 20.1 e 27.1 y) R.G.;

Condanna il Sig. Diego Nocerito alla squalifica di tre mesi e quattordici giorni per violazione degli Artt. 27.1 i) e 27.1 y) R.G.;



## TRIBUNALE FEDERALE

Condanna il Sig. Gabriele Giovannelli alla squalifica di sei mesi e quattordici giorni per violazione degli Artt. 27.1 i) e 27.1 y) R.G.;

Condanna il Sig. De Luca Claudio alla squalifica di sei mesi e quattordici giorni per violazione degli Artt. 27.1 i) e 27.1 y) R.G.;

Condanna la società Arnold Rugby alla sanzione pecuniaria di 500 EUR ai sensi dell'Art. 20.6 R.G.;

Condanna la società Nuovo Salario Rugby alla sanzione pecuniaria di 500 EUR ai sensi dell'Art. 20.6 R.G.;

Assolve il Sig. Pasqualini Franco.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2023

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

11/07/2023

PUBBLICATA

11/07/2023

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it